

COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO

PROVINCIA DI CHIETI



C.so Umberto I, 23 Tel. 0873/958131 P.IVA 00248510695 C.F. 83000210696
email: sindaco@celenzasultrigno.com - pec: comune@pec.celenzasultrigno.com

•Medaglia d'Argento al Merito Civile•

UFFICIO DEL SINDACO



ORDINANZA SINDACALE N. 12/2026

OGGETTO: Ordinanza antincendio boschivo stagione estiva 2026.

IL SINDACO

VISTO il Piano Antincendi Boschivi 2026 della Regione Abruzzo;

DATO ATTO che il Comune di Celenza sul Trigno pur non rientrando tra i Comuni classificati ad alto rischio di incendi boschivi presenta un territorio in gran parte rurale con numerosi terreni agricoli incolti caratterizzati da stato di abbandono della vegetazione spontanea e arborea;

VISTO il D.lgs. n. 1 del 2018 "Codice di protezione civile" che all'art. 3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art. 6, comma 1, definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

CONSTATATO che, in particolare nella stagione estiva, specialmente nel periodo di grave pericolosità per il rischio incendi boschivi, il fenomeno degli incendi, inclusi quelli che si propagano anche su paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

RITENUTO pertanto che sussista una contingente situazione di urgenza, dovuta anche alle presenti condizioni meteorologiche caratterizzate da eccezionali ed elevate temperature che favoriscono ulteriormente il propagarsi di incendi, nonché alle particolari caratteristiche del territorio che vedono la presenza di numerosi terreni non coltivati e il rischio concreto di incendi;

RITENUTO perciò necessario adottare il presente provvedimento, ritenendo che per la situazione di urgenza e contingenza la tutela ordinaria del piano anti-incendi boschivi della Regione Abruzzo non sia sufficiente, per la tutela della pubblica incolumità nella situazione concreta del territorio comunale e vada quindi integrata con ulteriori prescrizioni finalizzate a prevenire lo sviluppo di incendi;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 7 comma 1 della legge 241/90 si può omettere l'avviso dell'avvio del procedimento relativo alla presente ordinanza sussistendo valide ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento;

VISTA la Legge 21 novembre 2000, n. 353, "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTA la Legge n. 155 del 08 novembre 2021 "recante disposizioni per contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile";

VISTO il D.lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";

VISTO il D.lgs. n. 1 del 2018 "Codice di protezione civile" art. 16 comma 1 che individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

VISTA l'Ordinanza N.01/APC/2026 del Presidente della Regione Abruzzo;



Comune di Celenza sul Trigno



@comunecelenzasultrigno



Comune di Celenza sul Trigno

Sito Web: <https://www.comune.celenzasultrigno.ch.it/it>

COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO

PROVINCIA DI CHIETI



C.so Umberto I, 23 Tel. 0873/958131 P.IVA 00248510695 C.F. 83000210696
email: sindaco@celenzasultrigno.com - pec: comune@pec.celenzasultrigno.com

• *Medaglia d'Argento al Merito Civile*

UFFICIO DEL SINDACO



VISTI gli art. 54 comma 4 e 107 comma 5 del D.lgs. del 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali ai sensi del quale il Sindaco adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

A partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sull'Albo Pretorio online del Comune di Celenza sul Trigno e sino al giorno 15 ottobre 2026:

- 1) ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di provvedere ad effettuare interventi di pulizia, a proprie cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo al taglio di sterpaglie e cespugli, arbusti, residui di coltivazione e alla rimozione di erba secca ed ogni altro materiale infiammabile nonché al taglio di siepi vive, vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade ed alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo, per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.
- 2) su tutto il territorio comunale è vietato a chiunque: usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli in terreni agricoli; usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci; fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di braci e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio, gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in movimento; esercire attività pirotecnica fatta salva l'attività debitamente autorizzata e controllata;
- 3) si richiama in vigore il divieto assoluto previsto nella legge forestale regionale di non bruciare la vegetazione spontanea nel periodo dichiarato dello stato di grave pericolosità per il rischio incendi boschivi nel periodo dal 22 Giugno 2026 al 15 Ottobre 2026 fatte salve proroghe e/o l'emissione di specifici decreti.
- 4) l'efficacia della presente ordinanza contingibile e urgente è automaticamente prorogata nel caso di proroga espressa dello stato di grave pericolosità per il rischio incendi boschivi da parte della Regione Abruzzo. In tal caso l'efficacia della presente ordinanza coincide con la data di scadenza della proroga regionale.

AVVISA

La violazione del presente provvedimento legalmente dato per ragioni di sicurezza pubblica e tutela della pubblica incolumità costituisce reato e in particolare violazione dell'art. 650 c.p..

AVVISA

La presente Ordinanza è esecutiva dal giorno 13/07/2026 ed è resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Celenza sul Trigno e sul sito internet istituzionale dello stesso.

Inoltre, si avvisa che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo" per vizi dell'atto da parte di chi vi abbia interesse.

DISPONE

- 1) Che del contenuto della presente sia data la massima pubblicità attraverso tutte le modalità di comunicazione al pubblico.



Comune di Celenza sul Trigno



@comunecelenzasultrigno



Comune di Celenza sul Trigno

Sito Web: <https://www.comune.celenzasultrigno.ch.it/it>

COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO

PROVINCIA DI CHIETI



C.so Umberto I, 23 Tel. 0873/958131 P.IVA 00248510695 C.F. 83000210696
email: sindaco@celenzasultrigno.com - pec: comune@pec.celenzasultrigno.com

• Medaglia d'Argento al Merito Civile •

UFFICIO DEL SINDACO



- 2) Gli Organi di Polizia, sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, siano incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza.
- 3) La presente Ordinanza venga trasmessa, per quanto di competenza:
- Protezione civile Regione Abruzzo
 - Prefettura di Chieti;
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Chieti;
 - Comando Stazione Carabinieri di Celenza sul Trigno;
 - Comando Carabinieri Forestali di Gissi;
 - Servizio di Protezione Civile VALTRIGNO di Celenza sul Trigno.

Celenza sul Trigno, lì 13 luglio 2026

Il Sindaco
Dr. Walter DI LAUDO



IL SINDACO
Dr. Walter DI LAUDO



Comune di Celenza sul Trigno



@comunecelenzasultrigno



Comune di Celenza sul Trigno

Sito Web: <https://www.comune.celenzasultrigno.ch.it/it>